



## CORTE DI APPELLO DI TORINO

### DECRETO n. 32 /2026 M V.T. Variazione Tabellare Urgente

**OGGETTO:** decreto di variazione tabellare immediatamente esecutiva ex art.40, comma 1 lett. B) per la costituzione della Sezione Protezione Internazionale

#### LA PRESIDENTE

#### PREMESSO

- che, con l'art. 16 del d.l. n.145/2024 c.d. Decreto Flussi (nel quale è confluito il d.l. n.158/2024), poi convertito in legge, è stata attribuita alle Corti di appello la competenza a trattare le convalide e le proroghe dei provvedimenti di trattenimento dei cittadini stranieri adottati dai Questori del Distretto nonché i reclami avverso i provvedimenti dei giudici di primo grado relativi alla sospensione dell'esecutività dei dinieghi della protezione internazionale;
- che, con il decreto n. 72/24 adottato il 10 dicembre 2024 (approvato con delibera consiliare del 2 aprile 2025), il Presidente della Corte di appello di Torino ha istituito la Settima Sezione civile (con competenza esclusiva a trattare la materia della protezione internazionale), composta da un Presidente di Sezione (o coordinatore) e da undici consiglieri di secondo incarico, due di ciascuna Sezione civile ordinaria (Prima, Seconda, Terza e Quarta Minori e Famiglia) e tre della Sezione lavoro; con un successivo decreto, il Presidente della Corte di appello di Torino — a seguito di interpello con esito negativo — ha disposto l'assegnazione d'ufficio alla Settima Sezione Civile di consiglieri del settore civile e del settore lavoro e, stante la non approvazione dal parte del CSM del decreto inerente all'assegnazione alla Settima Sezione civile dei consiglieri della Sezione Lavoro (per i quali vige l'esclusività della trattazione della relativa materia, come da normativa primaria), ha poi disposto l'assegnazione— in luogo dei tre consiglieri della Sezione Lavoro — di tre consiglieri provenienti da tre diverse Sezioni ordinarie del settore penale; con ulteriori decreti, il Presidente, all'esito dell'interpello, in assenza di aspiranti, ha individuato i componenti della Settima Sezione civile provenienti sia dal settore penale, sia dal settore civile, anche in sostituzione dei consiglieri non più in servizio in Corte;
- che, con la delibera del 15 aprile 2026, il Consiglio Superiore della Magistratura ha revocato la delibera del 2 aprile 2025 di approvazione del decreto n. 72/24, adottato in data 10 dicembre 2024 dal Presidente della Corte di appello di Torino, e le successive delibere di approvazione parziale o totale dei conseguenti decreti adottati ai fini dell'assegnazione di consiglieri alla predetta Settima Sezione civile, e non ha approvato gli ulteriori decreti del Presidente della Corte di appello di Torino in materia;
- che, con il Piano Straordinario ex art. 4 d.l. n. 117/2025 adottato il 15 settembre 2025 dal Presidente della Corte di appello, la materia della protezione internazionale è stata assegnata, sino alla data del 30 giugno 2026, alla Terza Sezione penale per sgravare il settore civile interessato dal predetto Piano Straordinario;

- che, alla luce della delibera assunta dal CSM in data 15 aprile 2026, la trattazione della materia della protezione internazionale deve essere interamente rivista e riorganizzata in vista della scadenza – alla data del 30 giugno 2026 - del periodo di assegnazione alla Terza Sezione penale;

### **RILEVATO**

- che, come ha chiarito il Consiglio Superiore nella citata delibera del 15 aprile 2026, secondo quanto disposto dall'art. 134 Circolare Tabelle, *"in caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti sono messi a concorso e tutti i magistrati, addetti o destinati all'ufficio, possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione"*; conseguentemente, risulta(va) in contrasto con la disciplina secondaria la previsione della possibile destinazione a domanda alla Settima Sezione civile dei soli magistrati del settore civile (peraltro in ragione dell'appartenenza a determinate Sezioni soltanto, con limite numerico per ciascuna di esse), quale limite alla mobilità interna che non trova base giuridica nella vigente circolare tabelle; soltanto in ipotesi di concorso senza aspiranti, ai sensi dell'art. 154 circ. tab., è per converso ammissibile, in considerazione delle esigenze di funzionalità dell'Ufficio (comma 1), formulare criteri di individuazione del magistrato da trasferire d'ufficio che tengano conto delle criticità in cui versano le singole Sezioni e, così, selezionare solo in alcune di esse i magistrati da destinare ad altra posizione tabellare, secondo il criterio della minore anzianità (comma 2), prioritariamente attingendo al medesimo settore di destinazione, *"salvo che non vi ostino specifiche ragioni organizzative contrarie da indicare espressamente nel provvedimento di tramutamento d'ufficio del magistrato operante nel diverso settore"* (comma 3);

- che questa Presidente della Corte e i Presidenti di tutte le Sezioni della Corte si sono confrontati sul modello organizzativo da seguire nella costituzione della Sezione deputata alla trattazione della protezione internazionale nelle riunioni del 22 aprile e dell'8 maggio 2026;

- che, come dato atto da questa Presidente in occasione di tali riunioni, nel 2027 – alla luce degli esiti delle misure oggetto del Piano Straordinario ex art. 4 d.l. n. 117/2025 ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR, del sollecitato aumento dell'organico della Corte di almeno due unità (richiesto da questa Presidente al fine di fare fronte alla nuova competenza in materia di protezione internazionale assegnata alle Corti di appello con d.l. n. 145/2024, convertito con l. n. 187/2024, competenza stabilizzata all'esito della declaratoria di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di tale spostamento della competenza, con la sentenza della Corte costituzionale depositata il 29 dicembre 2025) e, in ogni caso, dell'auspicata copertura dell'organico attuale dell'ufficio - si dovrà procedere a una revisione delle tabelle organizzative della Corte e, in particolare, alla riorganizzazione delle Sezioni, dunque, della stessa Sezione competente a trattare la materia della protezione internazionale;

### **RITENUTO**

- che la materia della protezione internazionale debba essere assegnata in via esclusiva a una Sezione di nuova costituzione denominata "Settima Sezione civile", composta da un Presidente, di secondo o terzo incarico, e da dieci Consiglieri, di secondo o terzo incarico, numero che si

giustifica in ragione dell'esigenza di rendere meno oneroso il carico di lavoro conseguente in capo a ciascun magistrato;

- che il Presidente e i dieci Consiglieri saranno assegnati alla Settima Sezione civile a seguito di interpello aperto a tutti i Presidenti e Consiglieri della Corte di appello, esclusi i magistrati del settore lavoro;

- che il Presidente e i Consiglieri della Settima Sezione civile fruiranno di una percentuale di esonero del 15% sul carico esigibile complessivo e sull'assegnazione degli affari;

- che le procedure di protezione internazionale continueranno ad essere iscritte sul registro degli affari civili della Corte;

- che sarà mantenuta la Cancelleria della Settima Sezione civile, prevista con il decreto della Presidenza della Corte n. 72/24 adottato il 10 dicembre 2024 e già costituita con apposito ordine di servizio a cura della Dirigenza Amministrativa della Corte;

- che la variazione tabellare in oggetto si appalesa connotata da urgenza, dovendo essere al più presto definita la struttura organizzativa che, a partire dal 30 giugno 2026 (allorchè scadrà l'assegnazione alla Terza Sezione penale della competenza a trattare le pratiche di protezione internazionale, disposta con il Piano Straordinario ex d.l. n. 117/2025), dovrà occuparsi delle procedure di protezione internazionale nonchè determinati i turni del c.d. periodo cuscinetto (lasciati in sospenso in attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo in materia).

### **P.Q.M**

**è costituita Settima Sezione civile** per la trattazione in via esclusiva della materia della protezione internazionale di competenza della Corte di appello, ai sensi dell'art. 16 d.l. n. 145/2024 (convertito con l. n. 187/2024);

la Settima Sezione civile è composta da un Presidente, di secondo o terzo incarico, e da dieci Consiglieri, di secondo o terzo incarico, da individuare con separato apposito bando; si comunichi a tutti i magistrati della Corte, alla Procura Generale presso la Corte, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, alla Dirigenza Amministrativa e al Consiglio Giudiziario per quanto di competenza.

Torino, 11 maggio 2026

La Presidente  
Alessandra Bassi

